



Ord. nr 212 viab - 2022

26 agosto 2022

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza nr 3999 agli atti al nr prot. gen. 205036/2020 nella quale viene disciplinata l'apertura del Parco di Monza, su v.le Cavigra, prevedendo il divieto di transito nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali e nei giorni dal lunedì al venerdì eccetto dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, con esclusione dei veicoli di pronto intervento e soccorso, dei concessionari e relativo personale di attività poste all'interno del confine del parco, dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di contrassegno, dei veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi.

Rilevato che tale provvedimento ha consentito una maggiore fruizione dello stesso nell'ambito della sua naturale vocazione.

Ritenuto conto che l'anticipo della riapertura nelle ore pomeridiane del v.le Cavigra alle ore 16:00, a seguito dell'adozione dell'ordinanza nr 216/2021 (atti nr prot. gen. 205466/2021) ha determinato effetti positivi sulla viabilità circostante il Parco di Monza, considerati i flussi di traffico rilevati lungo l'asse Lecco / A. Cantore / G. Boccaccio sia nelle fasce di "morbida" che nelle fasce di "punta".

Ritenuto altresì conto della cessazione dello stato di emergenza Covid - 19 e del graduale ritorno agli ordinari flussi di traffico.

Rilevato altresì pertanto di confermare la riapertura nelle ore pomeridiane del v.le Cavigra alle ore 16:00 al fine di rendere più fluida la viabilità circostante il Parco di Monza, considerati i flussi di traffico rilevati lungo l'asse Lecco / A. Cantore / G. Boccaccio sia nelle fasce di "morbida" che nelle fasce di "punta".

Visti:

- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- l'art. 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;

Richiamato in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

ORDINA

In deroga all'ordinanza nr 3999 (atti nr prot. gen. 205036/2021) dalle ore 07:00 del giorno 29 agosto 2022 sino alle ore 19:30 del giorno 31 dicembre 2022, durante l'apertura del Parco di Monza, è vietato il transito a tutti i veicoli in v.le Cavigra come segue:

- nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
- nei giorni dal lunedì al venerdì, eccetto dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email viabilita@comune.monza.it

Sono esclusi dal presente divieto:

- i veicoli di pronto intervento e soccorso
- i veicoli dei concessionari e relativo personale di attività poste all'interno del confine del parco
- i veicoli dei residenti all'interno del confine del parco
- i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
- i veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi

I N F O R M A

La presente Ordinanza revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con sede in Villa Mirabellino, 2 - Monza (MB), dei prescritti segnali stradali.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI
arch. Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.